REGOLAMENTO (CE) N. 2382/95 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1995

che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore degli ortofrutticoli e in quello dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità europea, da una parte, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia dall'altra [2], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania dall'altra [3], in particolare l'articolo 1,

considerando che gli accordi sul libero scambio con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania prevedono una riduzione del 60 % del dazio ad valorem per le importazioni di taluni ortofrutticoli e prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, entro determinati limiti quantitativi;

considerando che questi accordi prevedono che la riduzione suddetta si applichi a decorrere dal 1° gennaio 1995;

considerando che i contingenti previsti negli accordi vertono su un periodo di vari anni; che pertanto, per razionalizzare l'attuazione delle misure pertinenti, è opportuno riunire in un unico regolamento, applicabile per gli esercizi 1995, 1996 e successivi, le disposizioni relative ai contingenti tariffari di ortofrutticoli per quanto riguarda l'Estonia, la Lettonia e la Lituania;

considerando che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti comunitari, per quanto riguarda i prodotti indicati nell'allegato del presente regolamento; che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza di trattamento e la continuità d'accesso di tutti gli importatori comunitari a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per i medesimi a tutte le importazioni dei prodotti in oggetto in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti in causa; che nulla osta a che, per garantire un'efficace gestione comune di tali contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni effettivamente accertate; che tuttavia questo sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli e al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1995, gli ortofrutticoli e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati nella Comunità nell'ambito degli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, elencati nell'allegato del presente regolamento, beneficiano di una riduzione del 60 % del dazio ad valorem, nei limiti dei contingenti tariffari indicati nello stesso allegato.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa atta ad assicurarne la gestione efficace.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e

[1] GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.
[2] GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.
[3] GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.

se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, ad un prelievo, sul volume contingentale in causa, di un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato e nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

3. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente corrispondente.

4. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti in causa, l'assegnazione avviene proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 3

1. Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente.

2. La Commisisone redige ogni anno, entro tre mesi dalla fine del periodo di applicazione dei contingenti tariffari, un riepilogo, per prodotto e per paese, delle imputazioni sui contingenti che figurano nell'allegato del presente regolamento. Questo riepilogo è comunicato al comitato di gestione per gli ortofrutticoli e al comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuato ai contingenti tariffari fintanto che lo consente il saldo dei volumi contingentali.

Articolo 5

È applicabile il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa allegato agli accordi in questione conclusi tra la Comunità e ciascuna delle repubbliche in questione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Origine (1)	Volume dei contingenti (in tonnellate)		
					1995	1996	Anni successivi
09.6451	0702 00		Pomodori	LV	60	60	60
09.6452	0702 00 30 0702 00 35 0702 00 40		Pomodori, dal 15 maggio al 31 ottobre	LT	100	100	100
09.6453	0703 20 00		Agli	LT	100	100	100
09.6454	0704		Cavoli	EE	150	175	200
09.6455	0704 10 10		Cavolfiori, dal 15 aprile al 30 novembre	LV	60	60	60
09.6456	0704 90 10		Cavoli bianchi e cavoli rossi	LV	150	175	200
09.6457	ex 0706 10 00	*11 *12 *13	Carote	LV	150	175	200
09.6458	0710 10 00		Patate, congelate	LV	150	175	200
09.6459	0808		Mele, pere e cotogne, fresche	EE	150	175	200
09.6460	0808 10 10		Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	LT	800	900	1 000

(1) EE = Estonia, LV = Lettonia, LT = Lituania.